



SETTORE 1
SUAP

Andria, 7 maggio 2018

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: **Formulazione Emendamenti a**

1) **Proposta di delibera di CC prot. 56588 del 7/7/2017 avente ad oggetto “permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art 14 DPR 380/2001. Adeguamento della struttura destinata a Canile Rifugio esistente su terreno agricolo ubicato in territorio di Andria c.da martinelli censito al NCT al fg 68 p.la 516 ed al NCEU al Fg 68 particelle 515-516 e realizzazione canile sanitario di proprietà Lillo e Lillo snc di pasquale e Riccardo Lillo.**

2) **Proposta di delibera di CC prot. 56591 del 7/7/2017 avente ad oggetto “permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art 14 DPR 380/2001. Ampliamento e adeguamento della struttura destinata a Canile Rifugio esistente su terreno agricolo ubicato in territorio di Andria c.da Guardiola San Lizio censito al catasto Terreni al fg 82 p.la 30 di proprietà di de Nigris Brigida**

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto prot.56588 del 7/7/2017 , si propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 17) delle premesse della delibera con il seguente:

17) il Servizio Ambiente, con nota prot. 85837 dell'8/10/2015 a riscontro delle note prot. 34314 del 20/04/2015 e prot. 80292 del 24/09/2015 inviate dal SUE per chiedere di illustrare le ragioni che spingono a considerare l'impianto di che trattasi di **interesse pubblico**, forniva la seguente risposta: *“Si riscontrano le vostre note emarginate in oggetto evidenziando che ai sensi della vigente normativa regionale, in particolare la L.R. 12/95, sono attribuite ai Comuni (che le esercitano mediante le ASL) le funzioni in materia veterinaria, e quindi la prevenzione del randagismo. Per la realizzazione dei canili sanitari, l'art. 8 della stessa legge prevedeva espressamente che “I Comuni , singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti..”. Per i rifugi, invece, il successivo art. 9 demandava alla Giunta Regionale , nel periodo dei successivi sei mesi , l'individuazione dei comuni ove ubicarli.*

Con successiva L.R. 4/2010, in particolar modo con l'art. 45, veniva pertanto integrato l'art 14 della predetta L.R. 12/1995 con il punto 2bis precisando che “ il ricovero e la custodia dei cani



sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture ; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione..”

Premesso che, per quanto concerne i rifugi, l'art 9 della più volte citata LR 12/1995 recita testualmente:”L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità..” è evidente , a questo punto, che, essendo il Comune sprovvisto di strutture proprie destinate a rifugio per cani, proprio al fine di continuare a garantire un servizio evidentemente di “interesse pubblico”, si sia dovuto affidare a strutture private già esistenti al fine di di evitare di determinarsi di una situazione di grave emergenza sanitaria legata alla estrema difficoltà di trovare altre strutture autorizzate per il ricovero dei cani come già emerso e condiviso, in presenza di tutti i convenuti, nel corso della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2015 dove, tra l'altro, è stata avanzata una richiesta di moratoria alla regione Puglia Ufficio 2 al fine di garantire il funzionamento delle strutture esistenti, e il cui verbale risulta allegato alle note indicate in oggetto”

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto prot. 56591 del 7/7/2017, si propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 12) delle premesse della delibera con il seguente:

12) il Servizio Ambiente, con nota prot. 85837 dell'8/10/2015 a riscontro delle note prot. 34314 del 20/04/2015 e prot. 80292 del 24/09/2015 inviate dal SUE per chiedere di illustrare le ragioni che spingono a considerare l'impianto di che trattasi di **interesse pubblico**, forniva la seguente risposta: “Si riscontrano le vostre note emarginate in oggetto evidenziando che ai sensi della vigente normativa regionale, in particolare la LR 12/95, sono attribuite ai Comuni (che le esercitano mediante le ASL) le funzioni in materia veterinaria, e quindi la prevenzione del randagismo.

Per la realizzazione dei canili sanitari, l'art. 8 della stessa legge prevedeva espressamente che “I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti..”. Per i rifugi, invece, il successivo art. 9 demandava alla Giunta Regionale , nel periodo dei successivi sei mesi , l'individuazione dei comuni ove ubicarli.

Con successiva L.R. 4/2010, in particolar modo con l'art. 45, veniva pertanto integrato l'art 14 della predetta L.R. 12/1995 con il punto 2bis precisando che “il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione..”

Premesso che, per quanto concerne i rifugi, l'art 9 della più volte citata L.R. 12/1995 recita testualmente:”L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità..” è evidente , a questo punto, che, essendo il Comune sprovvisto di strutture proprie destinate a rifugio per cani, proprio al fine di continuare a garantire un servizio evidentemente di “interesse pubblico”, si sia dovuto affidare a strutture private già esistenti al fine di di evitare di determinarsi di una situazione di grave emergenza sanitaria legata alla estrema difficoltà di trovare altre strutture autorizzate per il ricovero dei cani come già emerso e condiviso, in presenza di tutti i convenuti, nel corso della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2015 dove, tra l'altro, è stata avanzata una richiesta di moratoria alla regione Puglia Ufficio 2 al fine di garantire il funzionamento delle strutture esistenti, e il cui verbale risulta allegato alle note indicate in oggetto”

IL DIRIGENTE
Ing. Felice PISCITELLI



L'ASSESSORE
Avv. Maria Teresa FORLANO

